



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

R.G. procedimento unitario PU N. 860/2025

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio con ricorso depositato telematicamente in data 1.7.2025 da **WINEDROPS S.R.L.**, con sede legale a **MILANO (MI) VIA GAETANA AGNESI 10 cap 20135, Numero REA MI – 1972728, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 07632410960**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* CARLO SCHETTINO, nato a LIVORNO (LI) il 01/12/1965, Codice fiscale: SCHCRL65T01E625Q, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco Schettino del Foro di Brescia (SCHFNC74E16L781K; s.legalebs@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Brescia al civico 17 di via Solferino. assistito del Gestore della Crisi da sovraindebitamento Dott. PIO DEL GAUDIO, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. PRESIDIO DEBITORES" Segretariato Sociale del Comune di Rozzano (MI) n. 440/A Reg. O.C.C MINISTERO GIUSTIZIA PEC: occrozzano@pec.presidiumdebitores.it Referente Roberto Eduardo c.f. 97930090150 p.iva 12713170962;

vista la documentazione prodotta;



ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, ovvero ha sede in **MILANO (MI) VIA GAETANA AGNESI 10 cap 20135;**
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c), lettera d), 121 e 269 CCI in quanto la società di capitali debitrice, qualificatasi "imprenditore minore", non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (nessuna delle soglie dimensionali di attivo totale dello stato patrimoniale, ricavi complessivi e debiti anche non scaduti risulta superata infatti dall'esame dei bilanci depositati per gli esercizi 2022-2023-2024) ovvero non risulta assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
sul punto nella relazione del gestore della Crisi si precisa che la ricorrente presenta congiuntamente i requisiti di attivo patrimoniale inferiore ad Euro 300.000,00 e di ricavi inferiori ad Euro 200.000,00, nei tre esercizi anteriori la data di deposito dell'istanza, nonché debiti inferiori ad Euro 500.000,00;
con riferimento all'ammontare dei debiti, anche non scaduti, si precisa come gli stessi risultino pari ad oggi, come esposto in ricorso, a circa **Euro 96.307,00**, rispettando pertanto ai requisiti per il riconoscimento della qualifica di impresa minore;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della Crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, in quanto i dati esposti nella domanda ex art. 269 C.C.I.I. trovano sostanziale corrispondenza con i dati rinvenuti dalle banche dati pubbliche consultate e l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c) CCII desumibile dalla relazione del Gestore della Crisi nonché dalle pagine 2-3 del ricorso e dall'esame del bilancio al 31.12.2014 che evidenzia una perdita di esercizio di € (12.275) ed un patrimonio netto negativo di € (64.911);



Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata della debitrice ricorrente, impresa minore, società **WINEDROPS S.R.L., con sede legale a MILANO (MI) VIA GAETANA AGNESI 10 cap 20135, Numero REA MI – 1972728, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 07632410960;**

- nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- nomina liquidatore l'“O.C.C. PRESIDUM DEBITORES” Segretariato Sociale del Comune di Rozzano (MI), in persona del Dott. PIO DEL GAUDIO;
- ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;



- 

insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 3 luglio 2025.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

